

Esecuzione forzata - opposizioni - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6895 del 14/03/2024

Condanna penale al pagamento di provvisionale - Opposizione a preceppo - Contestazione attinente il nesso di causalità tra fatto dannoso e pregiudizio lamentato- Ammissibilità - Esclusione - giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - esercizio in sede penale.

Nell'opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di una condanna penale al pagamento di una provvisionale, non è consentito contestare il diritto di agire in executivis deducendo l'assenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso ed il pregiudizio lamentato dalla parte civile, perché l'instabilità della provvisionale - provvedimento inidoneo al giudicato, in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita provvisorietà, e quindi suscettibile di essere rimesso in discussione "sine tempore" (e anche travolto) in un ordinario giudizio civile - non investe ogni possibile aspetto del rapporto risarcitorio, posto che detta condanna è invece munita di una circoscritta efficacia preclusiva nel giudizio civile avente ad oggetto il danno derivante dal reato.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione a preceppo proposta dall'intimato, riconosciuto penalmente responsabile del reato di bancarotta colposa semplice e condannato al pagamento di una provvisionale nei confronti di tutti gli obbligazionisti costituitisi parte civile, con cui si deduceva l'inesistenza del credito risarcitorio degli intimanti obbligazionisti di società del gruppo diverse da quella di cui aveva causato il dissesto e di quelli divenuti obbligazionisti in data successiva a quella in cui aveva cessato la carica di consigliere di amministrazione).